



Sent.10/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3978 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Nicandro OTTAVIANO, nato a Venafro (IS) il 24.03.1968 ed ivi residente alla via Maria Pia di Savoia n° 99 (CF: TTVNND68C24L725F), elettivamente domiciliato in Campobasso alla via F. De Attellis n. 11 presso e nello studio dell'avv. Demetrio Rivellino (CF: RVLDT60C21B519V) del Foro di Campobasso che lo rappresenta e difende, indirizzo pec: avvdemetriorivellino@cnfpec.it.

Visti l'atto di citazione e la documentazione prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 14 dicembre 2023, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Roberto Formisani e, per il convenuto, l'avvocato Michelina Iannetta, per delega scritta dell'avvocato Demetrio Rivellino;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 30.05.2023 ritualmente notificato, la Procura regionale ha citato il sig. Nicandro OTTAVIANO per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Molise della somma complessiva di euro 270.996,71, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Espone l'attore pubblico che l'apertura del procedimento è derivata dalla richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei riguardi di Nicandro OTTAVIANO, imputato del reato di peculato continuato nel procedimento penale numero 612/13 R.G.N.R. Mod.21, per essersi appropriato, quale consigliere regionale della Regione Molise e in particolare, dal 2007 al 2011, quale capogruppo gruppo consiliare "Italia dei Valori", di parte dei contributi regionali erogati, in forza della l.r. n. 20 del 1991, al citato gruppo consiliare, per un importo totale di € 203.109,33 (di cui € 19.491,18 per il 2007; € 29.499,57 per il 2008; € 63.944,14 per il 2009; € 32.205,82 per il 2010; € 57.968,62 per il 2011).

Le spese illecite, analiticamente indicate nell'invito a dedurre e poi confermate nell'atto di citazione attraverso il richiamo a precipuo allegato, sono state quantificate dalla requirente in euro 170.996,71, anche alla luce dell'effetto sospensivo della prescrizione dovuto alla costituzione di parte di civile nel processo penale della Regione Molise.

Il p.m. contabile al riguardo riferisce che con sentenza n. 263/2020, il Tribunale penale di Campobasso condannava l'odierno

convenuto a pena detentiva, nonché al risarcimento dei danni causati alle parti civili Regione Molise e associazione A. Caponnetto (la cui integrale determinazione veniva rinviata in separata sede), nonché al ristoro in favore delle medesime delle spese processuali; dichiarava inoltre l'OTTAVIANO interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e ordinava la confisca della complessiva somma di euro 203.109,33 giacente su qualsiasi conto corrente intestato al reo.

Con sentenza n. 528/2021 la Corte d'appello di Campobasso, a sua volta, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'OTTAVIANO, per il reato ascrittogli relativamente alle condotte tenute fino al 05.02.2009, per le quali il reato si era estinto per prescrizione; ribadiva la penale responsabilità dell'imputato *"in ordine al reato ascrittogli, e relativamente alle condotte dal 06.02.2009 e rideterminandosi in € 25.856,00 l'importo indicato in imputazione con riferimento all'anno 2011 ed escludendosi per l'anno 2009 gli importi riferiti a condotte fino al 05.02.2009"*; riduceva e rideterminava la pena inflitta dal primo giudice; confermava nel resto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso, condannando l'appellante alla rifusione delle spese difensive alla Regione Molise, unica parte civile concludente in appello.

Con sentenza del 10.06.2022 depositata in data 19.09.2022, la Corte di cassazione penale, sezione VI, annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle condotte tenute fino al 06.08.2009, per le quali il reato si è estinto per prescrizione; annullava altresì la medesima sentenza riguardo alla determinazione della pena,

alle statuizioni civili e alla quantificazione della confisca, rinviando su tali punti alla Corte di Appello di Salerno. Quindi, visto l'art. 624 c.p.p., dichiarava l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Il p.m. contabile, pertanto, premesso l'intervenuto giudicato sull'accertamento della penale responsabilità del convenuto in ordine alla illiceità delle spese sostenute quale capogruppo del Gruppo consiliare, afferma sia contestabile il danno patrimoniale ammontante a euro 170.996,71, anche alla luce dell'effetto sospensivo della prescrizione dovuto alla costituzione di parte di civile nel processo penale della Regione Molise.

Dopo aver ampiamente esposto i principi che regolano l'attività di rendicontazione dei gruppi consiliari regionali molisani, evidenziata l'attività dolosa del convenuto e l'irrilevanza della confisca penale avente natura sanzionatoria ai fini risarcitori, l'attore pubblico ha chiesto anche la condanna per il danno all'immagine.

Di quest'ultimo ha offerto un'ampia esposizione delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, e se ne afferma la sussistenza anche per il significativo *clamor fori* che la vicenda ha avuto sulla stampa locale, depositando atti al riguardo.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, ritiene possa trovare parziale applicazione l'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012, secondo il quale «*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di*

un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».

Esso, infatti, è stato introdotto in epoca successiva al momento di commissione di gran parte degli illeciti in rassegna, anche se per questi ultimi può essere considerato, secondo la giurisprudenza prevalente, un valido criterio orientativo per il giudice nella quantificazione del danno.

Operando, quindi, una quantificazione equitativa, secondo il p.m. l'importo della condanna a titolo di danno all'immagine va stimato in euro 100.000,00 (al riguardo si tiene conto anche di analogo caso, definito dalla Sezione giurisdizionale Molise con sentenza n. 14/2022).

L'importo complessivo contestato nell'atto introduttivo è, dunque, pari a 270.996,71 euro (170.996,71 euro per danno patrimoniale + 100.000,00 euro per danno all'immagine), oltre rivalutazione, interessi e spese.

La Procura regionale ha evidenziato di aver notificato, nelle forme di rito, l'invito a dedurre, al quale l'intimato non ha fornito riscontro.

Con memoria del 20 novembre 2023 si è costituito il convenuto rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Rivellino, formulando eccezione di prescrizione, in quanto al momento della notifica dell'invito a dedurre era decorso il periodo quinquennale previsto

dalla legge per l'esercizio dell'azione erariale. Ad avviso del costituito, infatti, il termine iniziale della prescrizione decorre con il momento dell'acquisizione della piena e completa conoscenza dei fatti, coincidente nella fattispecie con la nota del 14 dicembre 2015 acquisita in entrata dall'ufficio requirente al protocollo del 16 dicembre 2015, con cui la procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso trasmetteva copia della richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento penale.

Nel merito, poi, ha contestato sia il *quantum* del danno erariale, sia quello del danno all'immagine. Invero, il danno erariale sarebbe stato calcolato solo ed esclusivamente prendendo quale riferimento il capo di imputazione, senza attentamente analizzare il contenuto delle sentenze di merito che, in realtà, non escludevano che alcune delle voci di spesa contestate erano riconducibili al regolare funzionamento del Gruppo Consiliare. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non dovesse accogliere la eccezione di prescrizione, chiede un esame approfondito delle sentenze di merito e la conseguente riduzione del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

In relazione alla quantificazione del danno all'immagine osserva che la sua quantificazione sarebbe stata operata senza alcun criterio logico e comunque, con criterio diverso e di gran lunga superiore rispetto ad altri casi trattati dinanzi alla Corte dei conti. Inoltre, sarebbero stati prodotti due soli articoli, uno del 2016 e uno del 2017, certamente non idonei a provare che la Regione Molise abbia ricevuto un danno di immagine.

In conclusione, richiede:

a) in via preliminare di dichiarare la domanda inammissibile e/o comunque infondata perché l'azione non poteva essere iniziata, in quanto il diritto è prescritto.

b) nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rigettare la domanda relativa al danno di immagine siccome infondata e ridurre l'importo richiesto per il danno erariale nella misura di giustizia.

c) con ogni salvezza.

All'udienza del 14 dicembre 2023 sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero, e l'avv. Iannetta, in sostituzione dell'avvocato Rivellino. Le parti hanno tutte insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare è da vagliare l'eccezione di prescrizione, che risulta infondata ed è da respingere.

Rileva, infatti, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile della Regione Molise nel giudizio penale fino alla irrevocabilità della sentenza penale (v., da ultimo, su tale l'effetto interruttivo, C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 252/2023), che esclude l'invocato verificarsi del periodo prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'invito a dedurre nel marzo 2023.

Nel merito la domanda attorea è da accogliere parzialmente.

Per l'intervenuta definitiva condanna penale per il reato di peculato del sig. Nicandro OTTAVIANO, consigliere regionale del Molise e capo del gruppo politico "Italia dei Valori" in seno allo stesso Consiglio, deve ritenersi accertata ex art. 651 c.p.p. la sua condotta appropriativa dell'importo di euro 170.996,71, pari al totale delle spese risultate non giustificate.

L'appropriazione di tale importo, parte delle somme erogate dal bilancio regionale per il funzionamento dell'indicato gruppo, rappresenta un evidente danno patrimoniale per la Regione Molise di cui il convenuto, in rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, deve rispondere per il suo illecito comportamento doloso.

Non meritevoli di positiva considerazione sono le argomentazioni difensive relative alla asserita non esclusione, da parte delle sentenze penali di condanna, di alcune delle spese sostenute dal convenuto, dalla riconducibilità al regolare funzionamento del gruppo consiliare.

Oltre che infondata, la richiesta pare al Collegio generica ed indeterminata.

A fronte delle sentenze penali che, nell'individuare il profitto dell'accertato reato di peculato, lo riferiscono al totale della somma delle appropriazioni, non sono infatti in alcun modo dettagliate da parte del convenuto, neanche per categorie, le spese asseritamente ritenute regolari.

D'altra parte, la disciplina in materia di contributi per il

funzionamento dei gruppi consiliari regionali si è conformata al principio secondo il quale sussiste danno erariale ogni qual volta il soggetto percettore degli stessi ne disponga in modo diverso da quello programmato dalla legge, tanto da determinare uno sviamento delle risorse dallo scopo istituzionale.

Dagli obblighi che discendono dalla gestione di denaro pubblico, di cui si ha il dovere specifico di rendicontazione, deriva inoltre, sul piano processuale, la inversione dell'onere della prova, nel senso che al pubblico ministero contabile compete la mera dimostrazione che il convenuto abbia beneficiato di un contributo avente specifica finalizzazione, mentre al percettore incombe l'obbligo, non assolto nella fattispecie, di documentare che l'utilizzo delle risorse pubbliche sia avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato.

Né l'approvazione del rendiconto da parte degli organi regionali può in alcun modo impedire l'accertamento della responsabilità del consigliere interessato, o essere preclusiva della condanna risarcitoria la disposta confisca penale, avente diversa natura sanzionatoria (v. sul punto, tra le tante, C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 434/2022).

Benché se ne debba rivedere la quantificazione, anche il danno all'immagine è sussistente, rientrando il reato di peculato, accertato con sentenza definitiva, tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (v. art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78) ed essendo eloquente il disdoro patito dall'amministrazione per

il risalto dell'attività illecita avutosi negli articoli depositati in atti.

Tenuto conto della natura e gravità dell'attività delittuosa, della qualità del soggetto coinvolto (consigliere regionale), della risonanza della vicenda, il danno richiesto nella domanda risarcitoria per la lesione dell'immagine subita dalla p.a. è da rideterminare equitativamente nella somma di euro 20.000,00.

Conclusivamente, il sig. Nicandro OTTAVIANO è condannato per i danni sopra precisati al pagamento in favore della Regione Molise della complessiva somma di euro 190.996,71 (170.996,71 euro per danno patrimoniale + 20.000,00 euro per danno all'immagine), con rivalutazione per le illegittime spese dalla data del loro pagamento (in mancanza di precisa conoscenza di tale data, dal 31 dicembre di ognuno degli anni interessati dalle condotte illecite) e per il danno all'immagine dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per il reato di peculato, e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Nicandro OTTAVIANO al pagamento di euro 190.996,71 in favore della Regione Molise, con rivalutazione come indicato in motivazione e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello

Stato che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Il Relatore

Luigi Di Marco

Il Presidente

Maurizio Stanco

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 214,61 (duecentoquattordici/61)
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2024
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi